

## VERBALE DI ACCORDO

In data 17 luglio 2014 presso la sede di Confindustria Lecce, si sono incontrate:

- Confindustria di Lecce, nella persona del Dr. Angelo Costantini;
- TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A. (di seguito TRANSCOM o la Società) della sede di Lecce, nelle persone del Dr. Michele Tedeschi (HR Manager) e del Dr. Giovanni De Santis (Contact Center Manager)
- la FISAC – CGIL rappresentata dalla Segretaria Provinciale, Sig.ra Paola Boccardo (Segretario Provinciale) e dal Sig. Maurizio Miggiano (componente la Segreteria);
- la FIBA – CISL rappresentata dal Segretario Provinciale, Sig. Antonio Perrone e dal componente della Segreteria regionale Piemonte, Sig. Domenico Marzano
- la UILCA – UIL rappresentata dal Segretario Provinciale, Sig. Oronzo Pedio, dal Sig. Guido Ferlenghi e dal Sig. Claudio Martella;
- la SLC – CGIL rappresentata dal Coordinatore delle TLC, Sig. Tommaso Moscara;
- la FISTEL – CISL rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Salvatore Castrignanò;
- la UILCOM UIL rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Artidoro Zilli;
- e la R.S.U della sede di Lecce di Transcom Worldwide S.p.A.

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge e di contratto, si stipula il seguente accordo


Premesso che

- è obiettivo comune delle Parti favorire il mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti, in special modo in un momento storico come quello attuale di recessione anticiclica e in un contesto di mercato sempre più concorrenziale e sfidante;
- in tale contesto, per agevolare il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali, le Parti condividono la necessità di valorizzare le specificità territoriali in continuità con gli accordi aziendali già raggiunti su tali temi, per attuare forme condivise di flessibilità previste dalle vigenti norme contrattuali e legislative, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori quanto di quelle dell'azienda;
- tali strumenti, siano essi riferiti allo svolgimento della prestazione che all'utilizzo di diverse tipologie contrattuali, risultano indispensabili al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali in quanto idonei a garantire il tempestivo adeguamento dell'organizzazione del lavoro alle esigenze di crescita e decrescita dei volumi produttivi secondo i fabbisogni, sempre più complessi ed imprevedibili, dei clienti della Società;
- TRANSCOM si è sempre adoperata per incrementare le tipologie di committenti presenti sul territorio di Lecce riuscendo a trapiantare la presenza dal mese di gennaio 2014 di un nuovo cliente, Genialloyd/Allianz, che ha, per l'appunto, richiesto espressamente una serie di assicurazioni in merito allo start up dell'attività su detto sito.

Tanto premesso le Parti dopo ampia e approfondita discussione, convengono quanto segue:



1. Ai lavoratori che hanno attualmente la mansione di *addetto alle informazioni telefoniche, addetto al call center e operatore di call center*, già dipendenti TRANSCOM (inizialmente circa 40 unità), con contratto subordinato a tempo indeterminato e CCNL "per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni" (di seguito "CCNL TLC"), che sono stati o che verranno assegnati alla commessa Genialloyd/Allianz troverà applicazione – in particolare nei termini e con le modalità di seguito specificate - il CCNL che disciplina i "rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente", con particolare riferimento alla Disciplina speciale, Parte terza (di seguito "CCNL ANIA"). Per il personale già assegnato a tale commessa il citato CCNL troverà applicazione con effetto dal 1 settembre 2014, mentre per l'eventuale ulteriore personale con contratto subordinato a tempo indeterminato, già dipendente TRANSCOM, che verrà successivamente addetto alla commessa Genialloyd/Allianz, il suddetto CCNL ANIA troverà applicazione a partire dal primo giorno di formazione sulla nuova commessa Genialloyd/Allianz.
2. L'inquadramento dei lavoratori suddetti, in quanto addetti alla vendita di prodotti assicurativi, sarà effettuato sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 165, Sezione seconda, della predetta Parte terza.
3. La retribuzione dei lavoratori di cui trattasi, distribuita su 14 mensilità, sarà determinata in ossequio a quanto previsto nelle tabelle stipendiali relative al personale appartenente alla citata Sezione seconda della Parte terza. Tuttavia, considerato che la retribuzione minima contrattualmente prevista dal CCNL TLC applicato dalla Società nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti, risulta di importo superiore ai minimi previsti dal CCNL ANIA, si conviene che, quale condizione di miglior favore, ai lavoratori addetti alla predetta commessa continuerà ad essere comunque garantito il trattamento economico equivalente a quello attualmente in essere con CCNL TLC, alla data del 31 agosto 2014, secondo modalità da concordare a livello aziendale.
4. Pertanto, la prestazione lavorativa settimanale dei lavoratori a tempo pieno addetti alla commessa Genialloyd/Allianz, sarà pari a 37 ore settimanali come previsto dal CCNL ANIA, fermo restando quanto previsto al punto 3) che precede e con le modalità che verranno individuate in sede aziendale. Analoga previsione verrà applicata al personale in part time.
5. La retribuzione di miglior favore per tutti i lavoratori di cui al punto 1), risultante tra quella in essere al 31 agosto 2014 ex CCNL TLC e quella prevista dal CCNL ANIA, ad esclusione di quanto indicato al punto 7), sarà composta dai seguenti istituti retributivi:
  - una parte della retribuzione di natura provvigionale fino al "valore soglia", concordato successivamente in sede aziendale. Gli importi relativi alla parte variabile così come determinati, concorreranno alla formazione degli elementi differiti della retribuzione (TFR, tredicesima e quattordicesima);
  - un buono pasto giornaliero pari a euro 3,80 (tre euro e ottanta centesimi) calcolato convenzionalmente per 20 giorni al mese e per 11 mensilità per un importo annuo non riassorbibile di € 836,00.
  - laddove, dovesse residuare una ulteriore quota retributiva da compensare, i lavoratori interessati percepiranno un assegno ad personam mensile pari all'importo lordo rimanente.
6. I lavoratori al punto 1) che dovessero godere di elementi di retribuzione aggiuntiva rispetto ai minimi contrattuali previsti dal CCNL TLC (premio feriale, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile), continueranno a percepire i medesimi importi.
7. Con riferimento agli istituti contrattuali (quali ad esempio buoni pasto, sistema incentivante provvigionale, Banca Ore ecc), le Parti firmatarie potranno incontrarsi a livello aziendale per valutare una loro più efficace armonizzazione.
8. Nel momento in cui, per qualsivoglia ragione o causa, giungerà a termine la commessa Genialloyd/Allianz, ovvero per ragioni di carattere organizzativo e/o produttivo, uno o più lavoratori dovessero essere




allocati/riallocati su altre commesse, per i lavoratori di cui al punto 1), troverà nuovamente integrale applicazione il CCNL TLC. Pertanto quanto previsto ai punti 2), 3), 4, 5), 6) e 7) che precedono, non troverà più applicazione. Le eventuali differenze dovute ai rinnovi contrattuali tra il CCNL ANIA e il CCNL TLC, saranno oggetto di conguaglio.


9. Le Parti favoriranno il mantenimento, la gestione e la crescita dei livelli occupazionali, tramite l'attuazione di forme di flessibilità previste dalle vigenti norme contrattuali e legislative, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori quanto di quelle dell'azienda.
10. L'azienda garantirà una adeguata formazione del personale interessato alla nuova attività.
11. Le parti stabiliscono una verifica semestrale degli effetti applicativi del presente accordo ovvero su richiesta di una singola parte firmataria del presente accordo.
12. Si precisa che per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme previste dal CCNL ANIA.

Letto, confermato e sottoscritto


Per Confindustria Lecce





Per Transcom Worldwide S.p.A.




Per le OO.SS.

UILCA 

FIBA 

FISAC/CCIL 

Per la RSU



FISAC   
SIL-CIL 